

ACCORDO SINDACALE

per l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, esistente al 31 dicembre 1998, del fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

il giorno 28 febbraio 2002 in Roma

tra

l'ASCOTRIBUTI (Associazione Nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi)

e

FABI, FALCRI, FIBNCISL, FISAC/CGIL, UILCA e SINDART

premessi che

□ l'art. 63, comma 7, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. q, punto 2, della legge 28 settembre 1997, n. 337, prevede che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 27 novembre 1997, n. 477;

□ le Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale 12 dicembre 2001 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore, hanno convenuto, in attuazione delle citate disposizioni di legge, di istituire presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112";

□ il punto 3) dell'art 1, comma 1, lett. q) della citata legge delega n.337/98 ha previsto l'utilizzazione, previo accordo delle parti, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377;

□ l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n.337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

□ dal rendiconto del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 377, che si allega al presente accordo, si evince che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali,

esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo, ammonta a lire 1.137.642 milioni;

si è convenuto quanto segue:

Art.1

L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377, e successive modificazioni, pari a lire 1.137.642 milioni - euro 587.543.059,59 - è utilizzato per il finanziamento delle prestazioni a carico del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112 " che le sottoscritte Parti, nell'ambito dell'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore ed in attuazione delle disposizioni di legge citate in premessa, hanno convenuto di istituire presso l'INPS con l'accordo del 12 dicembre 2001, il cui contenuto deve qui ritenersi riprodotto.

Art. 2

L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale da parte del Fondo di solidarietà di cui all'art 1 avviene tramite un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, da parte del Fondo di previdenza di cui alla Legge 2 aprile 1958, n.377.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 81 della Legge 21 novembre 2000, n.342, in ordine alla frazionabilità di detto avanzo patrimoniale per un periodo non inferiore a sei anni, l'assegnazione di cui al precedente comma non potrà essere annualmente superiore a lire 189.500 milioni -euro 97.868.582,38.

Art.3

Le parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della citata Legge 342/2000, ai competenti Dicasteri di emanare il decreto ivi previsto.

Il presente accordo viene depositato dalle parti stipulanti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'emissione del decreto citato al comma 1.